

COMUNE DI LUZZI

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 (Finalità e principi generali)

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici non ionizzanti ai sensi del comma 2, punto 6 dell'art. 8 della Legge 22 Febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici" e successivi decreti applicativi, per ultimo il DPCM 8 Luglio 2003, del D. Lgs. 1 Agosto 2003 n. 259 e dell'art. 82, comma 2, lettere c), e), h), i), n), o) della Legge regionale n. 34 del 18/08/02.

Esso regola la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti, nel seguito denominati semplicemente impianti, sul territorio comunale, al fine di:

- minimizzare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti di origine antropica;
- assicurare il corretto insediamento urbanistico, paesaggistico ed ambientale degli impianti attraverso l'individuazione di aree da destinare ai nuovi impianti e per favorire l'eventuale ricollocazione di quelli esistenti;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale privilegiando l'utilizzo di supporti esistenti ove possibile;
- realizzare un "catasto" comunale degli impianti;
- realizzare una rete fissa di monitoraggio automatico dei campi elettromagnetici sul territorio comunale al fine di verificare la conformità delle effettive emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai rispettivi valori limite di legge ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- consentire a tutti gli operatori delle telecomunicazioni, in accordo con la normativa vigente, la possibilità di erogare i propri servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo di reti di telefonia mobile cellulare nel rispetto delle prescrizioni di legge e del principio di precauzione sopra richiamato.

Il presente regolamento si propone inoltre di contribuire, attraverso l'attività di rilevamento strumentale, raccolta ed elaborazione dei dati, all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 2 (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli impianti per usi civili, militari e delle Forze di polizia che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese nell'intervallo 0 Hz - 300 GHz. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a 130 kV ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti di diffusione radio e televisivi.

Per quanto riguarda le sorgenti di campi elettromagnetici impiegate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPACal) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione al Comune ed all’ARPA.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano inoltre nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della l. 36/2001.

Sono soggetti ai solo obblighi di comunicazione i dispositivi generanti campi elettromagnetici a radiofrequenza costituiti da:

- 1) impianti di telecomunicazione con potenza efficace, immessa in antenna, non superiore a $P=20$ W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio delle amministrazioni pubbliche;
- 2) impianti di radiocomunicazione autorizzati ad uso esclusivamente amatoriale con potenza efficace, misurata al connettore d’antenna, non superiore a $P=5$ W;
- 3) gli impianti utilizzati dalle Forze armate e dalle Forze di polizia.

4. Per le categorie di sorgenti di cui ai precedenti commi due e tre deve, comunque, in ogni caso, essere garantito il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione previsti dalla vigente normativa dello Stato. In particolare per quanto riguarda tali sorgenti si applica quanto disposto dal DPCM 8 luglio 2003 e, relativamente alle esposizioni a campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenze 0 Hz - 300 GHz non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi o ad elettrodotti, all’insieme completo di restrizioni stabilite dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale.

Art. 3 (Definizioni)

Ai fini dell’applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:

a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l’adozione di localizzazioni alternative;

b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l’attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

- e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- g) elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- i) obiettivi di qualità:
- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio comunale;
- l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);

TITOLO II

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 (Siti esistenti)

La dislocazione sul territorio comunale degli impianti radioelettrici esistenti e censiti disciplinati dal presente regolamento è aggiornata con cadenza annuale in funzione dei nuovi impianti autorizzati e realizzati e/o di quelli eventualmente rilocalizzati e modificati, in accordo con quanto previsto dal presente regolamento. L'elenco degli impianti radioelettrici è altresì riportata nel catasto comunale degli impianti, istituito secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 5 (Principi generali di localizzazione degli impianti)

La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente regolamento all'interno del territorio comunale è consentita in tutte le zone del territorio con le limitazioni previste, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli, fatta eccezione per i singoli beni classificati come aree sensibili e per quelle di vincolo nelle quali l'installazione può essere totalmente vietata.

Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore al presente Regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che negli spazi aperti o chiusi di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

Art. 6 (Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni. Relativamente agli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione sono definite:

Aree sensibili

Le aree sensibili comprendono gli edifici singoli destinati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, etc.), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicate totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, asili, orfanotrofi, etc.) e loro pertinenze esterne (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari) come indicato dal DPCM 8 luglio 2003.

Zone di installazione condizionata

Le zone di installazione condizionata comprendono:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni individuati come aree sensibili;
- b) i beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 e ss. mm. ii.;
- c) il centro storico;
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
- e) aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni imposte da strumenti normativi territoriali (PAI).

Zone preferenziali

Le zone preferenziali comprendono:

- a) le aree esclusivamente industriali;
- b) aree specifiche controllate individuate dall'amm.ne comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone indifferenti

Tali zone rappresentano le aree del territorio comunale non ricadenti nelle precedenti categorie.

Relativamente agli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva sono definite:

Aree sensibili

Le aree sensibili comprendono gli edifici singoli destinati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche, case di riposo, etc.), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicate totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, asili, orfanotrofi, etc.) e loro pertinenze esterne (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari) come indicato dal DPCM 8 luglio 2003.

Zone di vincolo

Le zone di vincolo comprendono:

- a) l'ambito urbano consolidato, come individuato nel PSC, comprendente il centro storico;
- b) per gli impianti con potenza efficace al connettore d'antenna superiore o uguale a 500 W, tutta l'area urbanizzata e quella a possibile prevalente categoria residenziale come da PSC.

Zone di installazione condizionata

Le zone di installazione condizionata comprendono:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni individuati come aree sensibili;
- b) i beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 e ss. mm. ii.;
- c) il centro storico;
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
- e) aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni imposte da strumenti normativi territoriali sovra comunali (PAI).

Zone preferenziali

Le zone preferenziali comprendono:

- a) le aree esclusivamente industriali (tranne nei casi in cui la dislocazione e la dimensione delle stesse possa risultare incompatibile con le caratteristiche delle aree adiacenti);
- b) aree specifiche controllate individuate dall'amm.ne comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone indifferenti

Tali zone rappresentano le aree del territorio comunale non ricadenti nelle precedenti categorie.

Art. 7 (Piano di localizzazione degli impianti)

Al fine di localizzare gli impianti, il Comune approva i Piani di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici (PLIR) ossia della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui all'art. 8 tenendo conto, ove non in contrasto con le disposizioni normative nazionali e regionali e con quanto previsto nel presente regolamento, delle esigenze dei gestori presentate nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti al successivo art. 10.

Contestualmente al presente Regolamento e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Amministrazione comunale approva i Piani di Localizzazione eventualmente aggiornati, tenendo conto delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 17, delle istanze dei gestori di cui al successivo art. 10 e in seguito a modifiche significative dell'assetto urbanistico e territoriale di aree o porzioni di territorio comunale interessate dalla presenza attuale o prevista di impianti oggetto del presente regolamento.

Art. 8 (Individuazione delle aree sensibili, e delle zone per la localizzazione degli impianti)

Le aree sensibili e le altre zone per la localizzazione degli impianti sono riportate negli allegati grafici al Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici (Tavola n. 01 e Tavola n. 02)

Art. 9 (Criteri per la localizzazione degli impianti)

Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

Sui singoli beni classificati come *aree sensibili* l'installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione può essere vietata del tutto o essere regolamentata attraverso specifici accordi tra l'amministrazione comunale ed i gestori o proprietari degli impianti secondo quanto previsto nelle zone di installazione condizionata. L'autorizzazione all'installazione su singoli beni, e comunque soltanto in situazioni specifiche, può essere concessa, in deroga, all'interno delle aree sensibili solo nel caso in cui, in funzione dell'attività in esse svolta, sia necessario una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

Nelle zone di *installazione condizionata* l'autorizzazione può essere concessa dall'Amm.ne comunale concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli stessi, prevedendo eventuali prescrizioni al fine di garantire il rispetto della normativa di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e delle eventuali prescrizioni urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali.

All'interno delle *zone preferenziali* è prevista la possibilità di adottare procedure semplificate per l'autorizzazione all'installazione degli impianti secondo quanto indicato dal Regolamento di disciplina delle esposizioni.

L'installazione nelle *zone indifferenti* non è soggetta a particolari limitazioni, fermo restando il rispetto delle procedure autorizzative comunque previste dalla normativa vigente ed il rispetto dei limiti di emissioni e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003. In queste aree inoltre è prevista la possibilità di impiegare procedure semplificate per l'autorizzazione all'installazione degli impianti in accordo con quanto indicato dal Regolamento di disciplina delle esposizioni.

Impianti per diffusione radio e televisiva

Sui singoli beni classificati come *aree sensibili* l'installazione degli impianti di diffusione radiotelevisivi è vietata.

Nelle zone di *installazione condizionata* l'autorizzazione può essere concessa dall'Amm.ne comunale concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli stessi, prevedendo eventuali prescrizioni al fine di garantire il rispetto della normativa di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e delle eventuali prescrizioni urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali.

All'interno delle *zone di vincolo* l'installazione degli impianti di radiodiffusione può essere completamente vietata, a condizione di indicare zone alternative per l'installazione degli impianti, oppure essere regolamentata da specifici accordi tra l'amministrazione comunale ed i gestori o proprietari degli impianti secondo quanto previsto nelle zone di installazione condizionata.

All'interno delle *zone preferenziali* è prevista la possibilità di adottare procedure semplificate per l'autorizzazione all'installazione degli impianti secondo quanto indicato dal Regolamento di disciplina delle esposizioni.

L'installazione nelle *zone indifferenti* non è soggetta a particolari limitazioni, fermo restando il rispetto delle procedure autorizzative comunque previste dalla normativa vigente ed il rispetto dei limiti di emissioni e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003. In queste aree inoltre è prevista la possibilità di impiegare procedure semplificate per l'autorizzazione all'installazione degli impianti in accordo con quanto indicato dal Regolamento di disciplina delle esposizioni.

Per tutte le zone per la quali viene concessa l'installazione, sia con procedura ordinaria che semplificata, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni tecniche:

- la base delle antenne poste sui tralicci di supporto autonomi, insistenti sul territorio edificato o destinato all'edificazione, posti anche su terreno devono superare di almeno 3 metri l'altezza delle case o delle strutture circostanti presenti in un raggio di almeno 100 metri e comunque avere un'altezza non inferiore alle altezze massime di edificazione previste dai vigenti Regolamenti edilizi aumentate di 3.5 metri.;
- la base delle antenne poste su tralicci di supporto collocati su edifici devono superare di almeno 3.5 metri il punto più alto dell'edificio fermo restando il rispetto di quanto stabilito al precedente punto 2.

Le prescrizioni sopra elencate valgono fatto salvo quanto stabilito da fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Regolamento e, relativamente ai manufatti associati agli impianti, dalle disposizioni dei vigenti regolamenti comunali in materia urbanistica.

Art. 10 (Piano – Programma annuale di sviluppo della rete)

Entro il 31 dicembre di ogni anno, i gestori e/o le società interessate dovranno presentare al Comune il piano – programma per la propria rete riferito all'interno territorio comunale per l'anno successivo a quello

di presentazione, nel caso in cui questo non presenti variazioni rispetto a quello già presentato, i soggetti di cui sopra hanno cura di trasmettere entro il medesimo termine, apposita dichiarazione in tal senso. Il piano - programma deve contenere la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e di quelli che si intendono realizzare, in accordo con quanto stabilito dall'art. 8.

In particolare essi devono contenere, come minimo, i seguenti dati:

- a) descrizione della dotazione di impianti esistente sul territorio comunale (elenco completo degli impianti, relativa localizzazione¹ e indicazione delle relative caratteristiche²) con allegata cartografia d'insieme georeferenziata in formato vettoriale (redatta preferibilmente su mappe aereofotogrammetriche) di tutte le installazioni esistenti di propria pertinenza in scala 1:5000;
- b) descrizione degli impianti che si intendono realizzare nel corso dell'anno (elenco completo degli impianti, relativa localizzazione e indicazione delle caratteristiche³) con allegata cartografia georeferenziata in formato vettoriale (redatta preferibilmente su mappe aereo fotogrammetriche) delle singole future installazioni previste dal proprio piano - programma in scala 1:500 ;
- c) relazione tecnica illustrativa del piano contenente, *de minimis*, le indicazioni relative alla possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati analoghi già esistenti, motivazioni che giustificano l'incremento della rete, investimento necessario alla realizzazione del programma, eventuali effetti indotti sul sistema economico locale, effetti di natura sociale.

Il Piano - Programma che il gestore deve dichiarare formalmente di impegnarsi a rispettare, deve garantire il rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente perseguendo nel contempo la minimizzazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici non ionizzanti emessi dalle relative sorgenti, con le tecnologie al momento disponibili, compatibilmente con i requisiti minimi di qualità del servizio fornito agli utenti. Per quanto concerne, in particolare, le installazioni di tipo non cellulare, nella redazione dei Piani - Programma, può essere rispettata una logica di raggruppamento per caratteristiche omogenee, che tenga conto, nel contempo, dell'obiettivo di minimizzazione delle esposizioni.

I gestori, qualora abbiano interesse a localizzare i propri impianti nelle zone di installazione condizionata di cui al precedente art. 8, devono tenere conto, nell'elaborazione del Piano – Programma, in via prioritaria, dell'eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini dell'installazione, se tecnicamente possibile.

Sono inclusi inoltre nel Piano - Programma annuale anche gli impianti fissi con potenza efficace al connettore d'antenna inferiore a uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 9 e alle spese per le attività istruttorie di cui all'art. 15, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 14.

I gestori possono integrare, con cadenza trimestrale, nel caso di variazione del numero e/o localizzazione e/o caratteristiche principali degli impianti.

Il gestore può omettere la presentazione del Piano – Programma nel caso in cui non preveda di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il Piano – Programma medesimo.

Il Piano – Programma annuale, indirizzato al Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Luzzi, deve essere presentato al protocollo generale del Comune in formato cartaceo ed elettronico in duplice copia ed essere contestualmente trasmesso ai competente uffici della Provincia e della Regione.

L'Amministrazione comunale adotta nella forme e nei modi previsti dalla normativa vigente, le azioni di pubblicizzazione dei Piani – Programma presentati, assicurando il rispetto del segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

L'Amministrazione comunale adotta provvedimenti di diniego relativamente all'istanza di autorizzazione per impianti non compresi nel Piano – Programma annuale, o nelle sue integrazioni, nel caso in cui queste

¹Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure dell'indicazione puntuale di installazione dell'impianto, espressa in maniera georeferenziata.

²Si faccia riferimento all'Allegato 1.

³Si faccia riferimento all'Allegato 1.

non risultino sufficientemente ed adeguatamente motivate dall'istante con ragioni riconducibili alla "urgenza ed indifferibilità" la cui valutazione è condotta dal comune secondo regole di secondo criteri di ragionevolezza, motivazione e certezza.

Art. 11 (Valutazione del Piano – Programma annuale di localizzazione dei siti)

In fase di valutazione del Piano – Programma è possibile, sulla base di specifici accordi tra l'Amministrazione comunale ed i gestori / titolari degli impianti, l'installazione in deroga a quanto stabilito dall'art. 9 esclusivamente nel caso in cui il sito individuato per l'installazione risponda a criteri di interesse pubblico.

Nel caso in cui i gestori degli impianti dimostrino l'oggettiva impossibilità di utilizzare uno o più siti previsti nel Piano – Programma, pur redatto nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 8 e 9, potrà essere verificata, di concerto con l'Amministrazione comunale, la possibilità utilizzare siti alternativi, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalle norme vigenti e dei vincoli dimensionali intrinseci della rete.

Nel caso di impianti esistenti da delocalizzare, l'Amministrazione comunale valuta con i gestori l'onere derivante dall'operazione, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili eventualmente di proprietà comunale.

TITOLO III

REGIME AUTORIZZATIVO ED ATTIVITA' DI SUPPORTO

Art. 12 (procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed alla modifica di impianti radioelettrici)

I titolari di autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, o i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto radioelettrico, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all'art. 15 e, nel caso di impianti per radiotelecomunicazione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

La domanda è formulata tramite istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, e con dichiarazione di inizio attività accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, secondo quanto indicato all'allegato 1 al presente Regolamento.

Nel caso di impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, i gestori o i proprietari inviano al comune e all'ARPACal esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, secondo quanto specificato all'allegato 1 (modello B).

Relativamente alle seguenti tipologie di impianti:

- a. Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, standard IEEE, versione 802.11b, con potenza massima al connettore d'antenna dell'hot spot pubblico pari a 0,1 watt;
- b. Impianti Punto - Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station MS), localizzata in una posizione fissa ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations TS), posizionate in altrettanti punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;
- c. impianti fissi per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM e UMTS all'interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;

i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPACal esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto, compilata uniformemente al modello dell'allegato 1 (scheda A), e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI (scheda B). Nel caso degli impianti di cui al punto c) i gestori o i proprietari allegano anche la dichiarazione dell'altezza del centro elettrico rispetto al piano di calpestio.

Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività. Le informazioni da includere nei succitati documenti sono riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

Nel rispetto delle prescrizioni edilizie dovranno essere altresì indicati il Responsabile Tecnico di ogni singolo impianto nonché il Responsabile del Cantiere e il Responsabile della Sicurezza in fase realizzativa.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. Il Settore Assetto e Gestione del Territorio procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Il Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, in caso di soluzione positiva dell'istruttoria, previo:

- 1) esame dei programmi localizzativi di cui all'art. 10;
- 2) verifica di completezza e valutazione della documentazione di cui all'allegato 1 eseguita avvalendosi, se necessario⁴, del supporto della figura professionale individuata all'art. 16 del presente Regolamento;
- 3) acquisizione del parere espresso dall'ARPACal in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

La predetta autorizzazione rappresenta condizione necessaria sia per lo svolgimento dell'attività edilizia di realizzazione della struttura sia per l'attivazione dell'impianto, ferma restando la concessione ministeriale e l'osservanza di tutte le norme di legge in materia edilizia ed urbanistica.

Il Settore Assetto e Gestione del Territorio trasmette all'ARPACal e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Settore Assetto e Gestione del Territorio la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA.

Il Settore Assetto e Gestione del Territorio, all'interno delle zone di installazione condizionata, rilascia l'autorizzazione una volta acquisita e valutata positivamente la seguente documentazione:

- A. studio approfondito sull'impatto elettromagnetico generato dall'impianto nell'ambiente circostante sviluppato secondo le procedure stabilite dalla Norma Tecnica CEI 211-10 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" e dalla Norma CEI 211-10;V1 "Appendice G: Valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico – Appendice H: Metodologia di Misura per segnale UMTS". (In particolare lo studio dovrà contenere, tra l'altro, la valutazione

⁴ Vale a dire nel caso in cui ricorra la condizione specificata dall'art. 16.

dei valori dell'intensità di campo elettromagnetico in un numero di punti sufficiente a caratterizzare l'esposizione dei potenziali ricettori interessati dall'emissione dell'impianto);

- B. studio approfondito sull'inserimento dell'opera realizzanda nel contesto, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento in particolare nelle zone soggette a vincolo ex D .Lgs. 490/99, in cui è prevista, obbligatoriamente, l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, e delle cui eventuali ulteriori prescrizioni il proponente dovrà tenere conto nel predetto studio;

Per la realizzazione di impianti nelle aree individuate come beni culturali e nel centro storico, oltre alla presentazione di quanto previsto ai precedenti punti A) e B), l'Amministrazione comunale potrà concordare con il gestore soluzioni relative a:

- scelta del sostegno;
- particolari accorgimenti estetici di camuffamento ed adattamento;
- individuazione dei valori dell'altezza massima del livello di gronda;
- divieto di installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti.

L'autorizzazione è rilasciata, alle condizioni sopra riportate, fatto salvo quanto stabilito da disposizioni normative sovraordinate rispetto al presente Regolamento.

Art. 13 (Condizione per l'applicazione delle procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti)

Le procedure di autorizzazione semplificate si applicano:

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone Ppreferenziali;
- b) alla realizzazione, all'interno delle zone indifferenti , di impianti che, secondo quanto dichiarato e documentato tramite apposito studio tecnico dal richiedente, propongano l'impiego delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso con riferimento all'ottimizzazione dell'architettura di rete oppure alla tipologia del segnale irradiato ed al sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone indifferenti, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto dichiarato e documentato tramite apposito studio tecnico di impatto elettromagnetico dal richiedente, diano luogo a una apprezzabile riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone indifferenti e delle zone preferenziali, di:
 - impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato e documentato tramite apposito studio tecnico dal richiedente;
 - impianti microcellulari;
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio sistemi cellulari in tecnologia TACS e sistemi radiotelevisivi in segnale analogico);
 - sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi.

- e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W.

Art. 14 (Procedure semplificate per la realizzazione degli impianti)

Per gli impianti individuati all'art. 13 del presente regolamento si prevede la procedura autorizzativa semplificata basata sulla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D. Lgs. 259/2003 secondo il seguente criterio:

- a. entro 60 giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- b. entro 45 giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W.

Art. 15 (Spese di istruttoria)

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, disciplinati dal presente Regolamento, per ogni singola installazione, sono riportate nello schema seguente:

Importo totale Comune [€]	Importo dovuto al Provincia [€]	Importo dovuto alla [€]	
Impianti di potenza superiore a 20W			
-Nuova installazione			
In contesto edificato	1.000,00	800,00	200,00
In contesto non edificato	400,00	300,00	100,00
-Modifica di impianto esistente			
In contesto edificato	500,00	400,00	100,00
In contesto non edificato	200,00	160,00	40,00
Impianti di potenza inferiore o uguale a 20W			
- Nuova installazione			
In contesto edificato	900,00	720,00	180,00
In contesto non edificato	300,00	240,00	60,00
-Modifica di impianto esistente			
In contesto edificato	450,00	360,00	90,00
In contesto non edificato	150,00	120,00	30,00
Impianti di cui all'art. 13			
- Nuova installazione			
In contesto edificato	500,00	400,00	100,00
In contesto non edificato	200,00	160,00	40,00
-Modifica di impianto esistente			
In contesto edificato	250,00	200,00	50,00
In contesto non edificato	100,00	80,00	20,00

Per contesto non edificato si intende l'area, oggetto di installazione, in cui non sono presenti edifici, né sono in costruzione, entro un raggio di 300 metri dal punto di installazione dell'impianto stesso. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. Il pagamento dei diritti di istruttoria è comunque dovuto, indipendentemente dall'esito dell'istruttoria medesima.

Il pagamento deve essere stato effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme relative ai diritti di istruttoria devono essere versate sul c.c. _____ intestato a _____, indicando la causale del versamento.

Art. 16 (Supporto tecnico – scientifico specialistico)

L'Amm.ne Comunale, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Regolamento, nel caso in cui non disponga al suo interno di personale in possesso dei necessari requisiti e competenze, si avvale di una figura professionale esperta nel campo della fisica ambientale con particolare riferimento alle problematiche inerenti la generazione, la propagazione e l'interazione di campi elettromagnetici non ionizzanti con l'ambiente e la valutazione di impatto elettromagnetico.

Tale figura esprime i pareri e le valutazioni di carattere tecnico – scientifico specialistico richieste, al fine di garantire il necessario supporto all'amministrazione comunale per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Tale figura deve possedere adeguata, qualificata e documentata esperienza e competenza, preferibilmente attestata anche per mezzo di pubblicazioni e studi specialistici, nella fisica ambientale nella materia oggetto del presente Regolamento, con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto elettromagnetico, all'esecuzione di misure di livelli di intensità di campo elettromagnetico e alla realizzazione di valutazioni previsionali eseguite con codici di calcolo e modelli fisico – matematici di sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

I rapporti tra la figura professionale sopra delineata e l'Amministrazione comunale vengono regolati da apposita convenzione.

I pareri e/o la realizzazione delle eventuali attività di studio, analisi e rilevamento strumentale funzionali all'espressione di questi o all'espletamento delle altre attività previste dal presente Regolamento, vengono richiesti, in forma scritta, dal Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune, secondo quanto previsto nelle predetta convenzione.

Art. 17 (Vigilanza e controllo)

Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza avvalendosi dell'ARPACal e delle proprie strutture tecniche e, se necessario⁵, della figura professionale individuata all'art. 16. Le attività di controllo e vigilanza sono finalizzate a garantire:

- 1) il rispetto dei limiti di esposizioni a campi elettromagnetici e delle misure di cautela stabiliti dalla normativa nazionale e delle prescrizioni indicate negli atti autorizzativi dell'Amministrazione comunale;
- 2) la corretta realizzazione delle procedure di risanamento di cui all'art. 21 del presente Regolamento;
- 3) il controllo della rispondenza delle caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti con quelle dichiarate dai gestori nella documentazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento e nel Piano – programma di cui all'art. 10.

L'attività di cui al precedente punto 3) potrà essere svolta mediante verifiche effettuate a campione sul parco impianti presente sul territorio comunale.

L'Amministrazione comunale elabora, annualmente, un piano per il monitoraggio di tutti gli impianti radioelettrici, disciplinati dal presente Regolamento, presenti sul territorio comunale e predispone un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente con riferimento ai livelli di intensità di campo elettromagnetico presenti sul territorio comunale.

La predetta attività di monitoraggio funge da supporto all'attività di verifica del rispetto dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici e dell'obiettivo di qualità imposti della normativa vigente.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della predetta attività, ha facoltà di disporre verifiche generali sulla coerenza tra quanto previsto nei piani – programma annuali dei gestori e gli obiettivi di qualità effettivamente raggiunti nonché sullo stato di attuazione dei piani di risanamento degli impianti.

I risultati delle attività di vigilanza e controllo sono comunicati alla Provincia ed alla Regione e pubblicati, nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni, sul sito internet del Comune. Restano confermate le competenze in materia di sicurezza e salute attribuite dalle vigenti disposizioni di legge agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.

⁵ Vale a dire nel caso in cui ricorra la condizione specificata dall'art. 16.

Art. 18 (Impianti provvisori)

1. Per particolari e motivate esigenze di breve durata, e comunque per un intervallo di tempo non superiore a mesi sei, di cui al successivo comma 2, è ammissibile l'installazione di impianti mobili, collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibili.

Gli impianti mobili esistenti che non rientrano nelle tipologie previste dal presente articolo dovranno essere rimossi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

2. La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

- a servizio di manifestazioni temporanee, per il solo intervallo temporale strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, escluso il tempo tecnico di allestimento e rimozione dello stesso;

- per garantire il servizio, in caso di dismissione di un impianto sottoposto procedura di delocalizzazione, e soltanto su richiesta dell'Amministrazione comunale;

- per ragioni di soccorso e protezione civile;

- per prove tecniche ed esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

3. Nei casi contemplati al precedente comma il richiedente deve produrre comunicazione al Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune e contestualmente all'ARPACal, con le modalità indicate nell'allegato 1 (modello B), entro 45 giorni dalla data di inizio prevista per le operazioni di messa in opera dell'impianto.

4. Le eventuali richieste di proroga dovranno, rispetto al termine di cui al precedente comma 1, devono essere corredate da apposita relazione che giustifichi la richiesta.

5. E' comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni nelle aree sensibili di cui all'art. 8.

Art. 19 (Entrata in servizio degli impianti)

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione al Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune e contestualmente all'ARPACal, entro sette giorni dall'attivazione.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 20 (Responsabilità e sanzioni)

1. Sono applicate le disposizioni di cui all'art. 15 della L. 36/01. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta all'Amministrazione comunale, sulla base degli accertamenti effettuati dalle proprie strutture tecniche e dall'ARPACal.

2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale, sono fissate, a carico dei gestori/titolari degli impianti, le sanzioni amministrative di seguito specificate:

- * per l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 o per il mancato o tardivo adeguamento di cui al successivo art. 27 in caso di impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è prevista, a carico del gestore, una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra trentamila euro e trecentomila euro ed alla disattivazione dell'impianto;
- * per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l'impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l'assoggettamento ad autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro centomila, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;

- * per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro cinquantamila, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
- * per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai punti precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- * in caso di qualsiasi omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da euro duemila ad euro cinquemila;
- * le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate. I proventi verranno destinati a finalità di interesse pubblico e ad interventi in materia ambientale.

TITOLO V
RISANAMENTO

Art. 21 (Norme relative alla riduzione a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti radioelettrici)

1. Qualora, sulla base delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 17 venga evidenziato il superamento dei limiti di esposizione dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il Comune sede degli impianti diffida i gestori/titolari degli stessi a provvedere, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 20, alla riduzione a conformità degli impianti, secondo quanto previsto dall'allegato C del DPCM 8 luglio 2003, entro un termine congruo comunque non superiore a sessanta giorni. Fino all'adozione delle eventuali misure di analoga efficacia, alternative alla riduzione della potenza al connettore d'antenna, il gestore deve comunque operare una riduzione della potenza degli impianti secondo quanto prescritto dal Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune e dell'ARPACal.

2. Nel caso in cui la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio i gestori/titolari degli impianti sono tenuti a presentare al Comune ed alla Provincia una proposta di piano di risanamento relativa agli impianti in questione, redatto secondo le linee guida riportate all'allegato 2 al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

3. La circostanza di cui al precedente comma deve essere certificata dal competente organo periferico del Ministero delle Telecomunicazioni secondo quanto indicato all'allegato 2 (modello A). In tal caso i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni ne danno comunicazione al comune, allegando la relativa certificazione unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti riportati rispettivamente nell'allegato 2 (modello B) al presente Regolamento, al fine di attivare la procedura per la presentazione del piano di risanamento.

Tale piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, secondo quanto indicato nell'allegato 2.

4. Il Comune, esaminata la proposta progettuale avvalendosi, se necessario⁶, del supporto della figura professionale individuata all'art. 16 del presente Regolamento, sentiti gli altri Comuni eventualmente interessati, acquisito il parere dell'ARPACal e quello degli organi tecnici ausiliari periferici del Ministero della Telecomunicazioni, approva la proposta di piano di risanamento.

5. Il Comune, sulla base di quanto previsto al precedente comma 1, dà comunicazione alla Provincia, alla Regione ed al CORECOM della avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di

⁶ Vale a dire nel caso in cui ricorra la condizione specificata dall'art. 16.

risanamento di cui al precedente comma 2, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori di cui al comma 2. Il Comune segnala agli organi periferici del Ministero delle Telecomunicazioni competenti per territorio, la necessità di accertare il rispetto delle condizioni tecniche imposte negli atti di concessione, verificando in particolare che la potenza irradiata sia quella assentita nei suddetti atti. L'esito dell'accertamento rappresenta premessa alla redazione del piano di cui costituisce parte integrante.

6. Le azioni di risanamento sono a carico dei gestori/titolari degli impianti.

7. In caso di inottemperanza da parte dei gestori/titolari a produrre proposte, o in caso di mancato risanamento secondo le previsioni e prescrizioni del piano approvato, relativamente ai sistemi radioelettrici per telefonia mobile e radiodiffusione, agli impianti per telefonia fissa nonché alle stazioni radioelettriche per trasmissione dati, il Comune richiede al Ministero competente la disattivazione degli impianti, dandone comunicazione alla Provincia, alla Regione ed agli altri soggetti eventualmente interessati.

8. La successiva eventuale rimozione degli impianti disattivati è a carico dei gestori/titolari degli stessi.

TITOLO VI

MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE

Art. 22 (Sistemi di controllo automatico)

Per gli impianti situati in aree sensibili o tali da produrre emissioni elettromagnetiche in grado di interessare aree edificate o aperte al pubblico, l'Amministrazione comunale può ordinare, con atto motivato, l'installazione di opportuni dispositivi automatici di controllo della potenza in grado di disattivare l'impianto stesso nel caso di superamento della potenza generata rispetto a quella dichiarata in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o alla modifica. Tali dispositivi, i cui prototipi devono essere presentati a cura dei gestori o dei concessionari degli impianti, devono essere provvisti di opportuna certificazione ai sensi di legge. L'adozione del sistema di controllo più opportuno, tra quelli proposti, viene effettuata dal Settore Assetto e Gestione del Territorio, avvalendosi del supporto avvalendosi, se necessario, della figura professionale di cui all'art. 16.

Art. 23 (Catasto comunale delle sorgenti di campo elettromagnetico)

L'Amministrazione comunale istituisce un catasto delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, operanti nell'intervallo di frequenza 0 Hz – 300 GHz presenti sul territorio comunale. Alla formazione di tale catasto concorrono le informazioni ed i dati contenuti nelle documentazioni presentate per la richiesta di installazione e/o modifica degli impianti e le altre eventuali comunicazioni e/o dichiarazioni rese ai sensi di legge da parte dei gestori / concessionari. Le informazioni presenti nel catasto saranno rese in formato digitale accessibile, su richiesta, a tutti i cittadini ed agli enti pubblici e privati interessati, nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni.

Art. 24 (Rete di monitoraggio dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

Al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di cautela e degli obiettivi di qualità, fissati dalla normativa vigente, viene istituito un sistema di monitoraggio automatico e continuo dei campi elettromagnetici. Tale sistema deve consentire l'acquisizione e la registrazione continua dei dati necessari attraverso l'installazione di centrali fisse di monitoraggio ambientale e di una stazione centrale di gestione e di controllo. La realizzazione del sistema di monitoraggio può avvenire per fasi successive e, in ogni caso, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e contempla l'installazione di un numero adeguato di centraline. Il numero e la disposizione delle centraline potrà essere modificato nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario. Al finanziamento della realizzazione delle reti di monitoraggio possono concorrere oltre ai contributi derivanti dal versamento degli diritti di istruttoria di cui all'art. 15 anche finanziamenti regionali e provinciali finalizzati alla tutela ambientale.

Art. 25 (Informativa e modalità di pubblicità alla cittadinanza)

L'Amministrazione comunale si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare la dovuta e opportuna informazione e comunicazione ai cittadini.

Al fine di garantire il raggiungimento del predetto obiettivo l'Amministrazione comunale provvede a:

- 1) pubblicare, attraverso i mezzi di comunicazione (affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione per estratto su quotidiani locali ad ampia diffusione, consultazione presso gli uffici comunali) anche di natura telematica (sito Internet del Comune, etc), i dati riportati nei Piani – programma e dei risultati delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 17, nella tutela dei dati rilevati ai fini della riservatezza commerciale ed industriale;
- 2) realizzare campagne di informazione alla cittadinanza;
- 3) promuovere iniziative di diffusione dei risultati delle verifiche dei livelli di campo elettromagnetico;
- 4) pubblicare i dati raccolti attraverso la rete di monitoraggio permanente;
- 5) promuovere lavori di concertazione sui temi oggetto del presente regolamento tra i diversi soggetti interessati;
- 6) istituire e tenere, sul sito Internet istituzionale, se operativo, apposita sezione dedicata all'attività dell'Amministrazione comunale nel campo della tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 (Entrata in vigore)

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dello stesso con Deliberazione del Consiglio Comunale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 27 (Disciplina degli impianti esistenti)

I gestori/titolari degli impianti in esercizio, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, provvedono, entro un anno, agli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

I gestori/titolari degli impianti devono, inoltre, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, presentare un piano di adeguamento alle prescrizioni ivi previste nonché alla normativa generale in vigore, indicante, oltre alle soluzioni tecniche, i tempi necessari alla sua attuazione.

I soggetti di cui al precedente comma, fermo restando quanto in esso stabilito, possono proseguire l'attuale esercizio, nel rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 28 (Adeguamento ed aggiornamento)

Il presente Regolamento ed il Piano di localizzazione di cui agli artt. 8 e 9 saranno periodicamente adeguati ed aggiornati in ragione intervenute modifiche delle disposizioni di legge regionali e nazionali e degli eventuali altri fattori in grado di determinare modifiche sostanziali dell'assetto e della gestione del territorio comunale alla base dell'individuazione dei siti di cui al predetto Piano.

Luzzi, 23 Maggio 2008

Il Redattore

Prof. Dr. Luigi Maxmilian Caligiuri

ALLEGATO 1

(modello A)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE O MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI

(ai sensi del D.Lgs. 259/03)

AL COMUNE DI LUZZI (CS)

Settore Assetto e Gestione del Territorio

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

nella sua qualità di _____

della società _____

con sede in _____ via _____ n. _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione:

alla installazione

alla modifica delle caratteristiche

dell'impianto di seguito descritto, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla L. 36/01.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI.

(Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato).

DESCRIZIONE DEL TERRENO CIRCOSTANTE.

(Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare).

CARATTERISTICHE RADIOELETRICHE DELL'IMPIANTO.

(Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto da riportare sono indicate nella scheda A e nella scheda B seguenti)

STIME DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO GENERATO.

(Presentare i risultati ottenuti con la modalità di simulazione numerica specificata nel seguito:

- volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie).

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

- 1) scheda tecnica dell'impianto (scheda A seguente);
- 2) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (scheda B seguente)⁷;
- 3) mappa della zona circostante il punto di installazione⁸;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del volume di rispetto (modello C);
- 5) planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto⁹.

Nel contempo il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27

gennaio 1968 n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

RILASCIA

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo

⁷ I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui alla scheda B. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento nelle richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.

⁸La mappa dovrà essere in scala 1: 1.500 e dovranno riportare le curve di livello altimetriche, il punto di installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al modello D.

⁹Le planimetrie dovranno essere in scala 1:500 o, in caso di celle distanti più di 5 metri una dall'altra (impianto "splittato"), in scala 1:100 o 1: 150 con l'ubicazione delle singole celle.

generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Luogo e data _____

Firma

(modello B)

AL COMUNE DI LUZZI (CS)

Settore Assetto e Gestione del Territorio

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE O MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI
RADIOELETRICI CON

POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA INFERIORE A 20 W

(ai sensi del D.lgs. 259/03)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

nella sua qualità di _____

della società _____

con sede in _____ via _____ n. _____

COMUNICA

comunica l'installazione / la modifica delle caratteristiche dell'impianto di seguito descritto.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI.

(Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato).

CARATTERISTICHE RADIOELETRICHE DELL'IMPIANTO.

(Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto da riportare sono indicate nella scheda A e nella scheda B seguenti)

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

- 1) scheda tecnica dell'impianto (scheda A);
- 2) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (scheda B)¹⁰;

¹⁰ I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui alla scheda B. I diagrammi possono essere prodotti a tatum su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento nelle richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.

3) mappa della zona circostante il punto di installazione¹¹;

Luogo e data

Firma

.....

¹¹La mappa dovrà essere in scala 1: 1.500 e dovranno riportare le curve di livello altimetriche, il punto di installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al modello D.

(modello C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/la Sottoscritto/a

nato/a (.....) il

residente a (.....) in

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000


DICHIARA

che il volume di rispetto dell'impianto localizzato in

via n. (oppure foglio mappale

comune prov., calcolato secondo la definizione contenuta nella Guida CEI

211-10, è il seguente:



d1= m

d2= m

d3= m

d4= m

d5= m

algoritmo di calcolo utilizzato e sua attendibilità¹²: _____

ovvero

software commerciale utilizzato:

¹² Fornire una descrizione dell'algoritmo utilizzato, delle ipotesi fisiche assunte, dei dati di ingresso per ciascuna delle grandezze utilizzate dal modello e delle condizioni di operatività dell'impianto cui si riferisce la simulazione.

- nome del programma¹³ _____;

- versione _____;

- configurazione di calcolo considerata utilizzata¹⁴ _____;

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

¹³ Il software deve essere chiaramente identificabile

¹⁴ Fornire una descrizione dettagliata di tutti i dati di ingresso e della impostazioni di calcolo utilizzate con riferimento al software impiegato in grado di assicurare la riproducibilità del risultato della simulazione.

(Modello D)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/la Sottoscritto/a

nato/a (....) il

residente a (....) in

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che nulla è variato rispetto alla cartografia già prodotta in allegato alla istanza presentata in data al Comune di LUZZI.

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

SCHEDA A

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DELL'IMPIANTO

DATI GENERALI	
(barrare la voce che interessa)	
<input type="checkbox"/> NUOVO IMPIANTO	
<input type="checkbox"/> MODIFICA IMPIANTO (in questo caso specificare sinteticamente il tipo di modifica) consistente in	
Proprietario	
Via n.	
Città Prov. C.a.p. tel.	
Gestore (emittente)	

DATI RELATIVI AL SITO	
Località impianto	
Via n.	
Comune Prov.	
Quota impianto (s.l.m.) m	
Coordinate geografiche dell'impianto (UTM ED 1950 o Gauss Boaga)	
X Y	

DATI TECNICI	
(da compilarsi per ogni cella in caso di impianti di telefonia mobile)	
Frequenza ¹⁵ (MHz)	
Multiplexing:	
<input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> SI (specificare)	
Altezza del centro elettrico del sistema radiante (specificare il punto di riferimento) ¹⁶m	
Potenza massima ¹⁷ al connettore d'antenna W	

¹⁵ Da compilarsi per ogni frequenza nel caso di impianti multifrequenza

¹⁶ Si intende dal basamento nel caso di installazione posta su edificio

Potenza massima erogata dai trasmettitori..... W
Marca antenna
Modello antenna
Guadagno sistema radiante dB_i
Direzione di massimo irraggiamento del sistema radiante riferito al nord geografico gradi
Inclinazione sul piano orizzontale della direzione di massimo irraggiamento gradi
Tilt meccanico gradi
Tilt elettrico gradi
Tilt totale gradi
Polarizzazione
Numero massimo di portanti ¹⁸
Altre caratteristiche o ulteriori specificazioni che si intende riportare o indicazione delle eventuali modifiche all'impianto
.....
.....
.....

Luogo e data

Firma

¹⁷ Nel caso di trasmissione di segnali modulati in ampiezza (es. trasmettitori radiofonici o trasmettitori TV analogici), aggiungere una relazione sintetica descrivente le caratteristiche del segnale utilizzato e la procedura in base alle quale è stata calcolata la potenza media.

¹⁸ Da omettere nel caso di impianti radiotelevisivi

SCHEDA B

DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE DI ANTENNA

I dati relativi ai diagrammi di irradiazione di antenna dovranno essere forniti in formato ASCII su supporto informatico. Esso dovrà contenere due files: *orizzontale.txt* e *verticale.txt* riportanti rispettivamente i dati relativi ai digrammi di irradiazione orizzontale e verticale.

I file dovranno contenere le seguenti righe di testo:

- riga contenente il nome dell'antenna
- riga contenente la frequenza, il guadagno, il tilt, in cui ognuno dei predetti dati deve essere preceduto da un testo identificativo e deve essere separato dal successivo per mezzo del carattere “;”
- righe contenenti l'attenuazione in dBi da 0° a 360° a passi di 1°

Esempio di file orizzontale.txt (la struttura per verticale.txt è identica)

Antenna marca modello

Frequenza 900 MHz; Guardagno 16 dBd; tilt 10°;.....

```
0 0.00
1 0.00
2 0.09
3 0.10
4 0.14
5 .....
..
..
```

```
360 0.50
```

ALLEGATO 2

Linee guida per la presentazione di Piani di Risanamento degli impianti radioelettrici da parte dei Gestori

Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, i gestori devono presentare, entro un termine di tempo congruo e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di accertamento del superamento, una proposta di piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti radioelettrici ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità così come stabiliti dall' art. 4 del D.P.C.M. 08/07/2003.

Tale piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti.

Nel caso di piani di risanamento che interessino ambienti scolastici, sanitari o socioassistenziali per l'infanzia, il Comune può individuare specifiche priorità o tempistiche abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite prescrizioni specifiche.

I gestori degli impianti ubicati nel sito oggetto di risanamento presentano al Comune un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dell'intero sito, avente come oggetto la totalità degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori. Il piano dovrà contenere altresì la specificazione dei tempi, delle modalità di realizzazione degli interventi, e della localizzazione delle strutture nei siti.

Il Comune, sentiti gli eventuali altri comuni interessati e acquisiti i preventivi pareri vincolanti degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio e dell'ARPACal ed avvalendosi della figura di cui all'art. 16 del Regolamento comunale di disciplina, adotta il piano, fornendo eventualmente integrazioni e/o modificazioni.

Fino all'adozione del piano di risanamento il gestore dovrà comunque ottemperare alla richiesta di riduzione a conformità .

Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L. 36/2001.

Nella presentazione delle proposte di piano i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni dovranno fornire i dati tecnici e anagrafici degli impianti indicati nel modello B seguente.

In particolare i diagrammi di antenna dovranno essere forniti su supporto informatico, secondo lo standard MSI (scheda B).

Andrà altresì allegata adeguata documentazione atta a rappresentare la caratterizzazione ambientale del sito.

Nel caso di trasferimento degli impianti in siti conformi, questo dovrà avvenire, con onere a carico del titolare, preferibilmente in siti ove non siano prevedibili vincoli eccessivi alla potenza al fine del rispetto dei limiti vigenti.

Il risanamento di stazioni di telefonia cellulare collocate su siti di diffusione radio–televisiva avverrà mediante l’algoritmo di riduzione a conformità previsto dalla normativa vigente (D.P.C.M. 08/07/2003).

Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento, disposto dal Ministero delle Comunicazioni, deve essere previsto nei siti individuati nei rispettivi piani nazionali vigenti di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell’art. 2 della L. 66/01.

Nel caso di risanamento di siti che siano già previsti dal piano di assegnazione per la radiodiffusione televisiva, nei quali coesistano impianti di radiodiffusione sia sonora sia televisiva, si può ipotizzare il trasferimento dei soli impianti di radiodiffusione sonora, se questo consente di conservare il sito nel piano di assegnazione vigente, con il numero e le caratteristiche degli impianti previsti.

(Modello A)

AL COMUNE DI LUZZI

Settore Assetto e Gestione del Territorio

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via n.
nella sua qualità di
della società
con sede in via n.

COMUNICA

che la riduzione a conformità richiesta non è compatibile con il mantenimento della qualità del servizio come accertato dall'Organo periferico dell'Ispettorato delle Comunicazioni con nota prot. ____ n. del allegata e che le caratteristiche dell'impianto e la sua localizzazione sono descritte in base a quanto riportato ai seguenti punti:

- a) scheda tecnica dell'impianto (scheda A seguente);
- b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (scheda B seguente)¹⁹;
- c) mappa della zona circostante il punto di installazione²⁰;
- d) copia delle schede tecniche dell'impianto compilate ai sensi della legge 223/90;
- e) documentazione fotografica rappresentante l'impianto con l'indicazione dei sistemi radianti ivi installati e relativi all'impianto.

Nel contempo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

RILASCIA

¹⁹ I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti su supporto informatico con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui alla scheda B.

²⁰ La mappa dovrà essere in scala 1:1.500 o 1:2.000 e dovrà riportare le curve di livello altimetriche, il nord geografico, il punto di installazione, gli edifici presenti o in costruzione al momento della comunicazione, con il relativo numero di piani fuori terra, per un raggio di 300 metri dal punto di installazione. Dovrà inoltre riportare la data a cui si riferisce quanto rappresentato in cartografia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: “le caratteristiche tecniche e localizzative dell’impianto sono conformi a quanto riportato nei documenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e)”.

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Data

Firma

.....

(Modello B)

DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA E TECNICA.

IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE

1. Scheda tecnica A seguente, debitamente compilata e aggiornata, firmata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo delegato. In caso di impianto con più frequenze di emissione tali schede devono essere compilate per ogni frequenza.
2. Diagrammi angolari compilati per ogni frequenza, forniti con il formato di cui alla scheda B seguente.
3. Mappa in scala 1:1.500 della zona circostante il punto di installazione con indicate:
 - a) le curve di livello altimetriche;
 - b) il punto di installazione, gli edifici (comprese le loro pertinenze) presenti o in costruzione al momento della domanda ed il relativo numero di piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione;
 - c) il nord geografico.

Tale mappa dovrà essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Evidenziare, con adeguata documentazione, le eventuali componenti di innovazione tecnologica relative all'impianto.

SCHEDA A

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DELL'IMPIANTO

DATI GENERALI	
(barrare la voce che interessa)	
<input type="checkbox"/> NUOVO IMPIANTO	
<input type="checkbox"/> MODIFICA IMPIANTO (in questo caso specificare sinteticamente il tipo di modifica) consistente in	
Proprietario	
Via n.	
Città Prov. C.a.p. tel.	
Gestore (emittente)	

DATI RELATIVI AL SITO	
Località impianto	
Via n.	
Comune Prov.	
Quota impianto (s.l.m.) m	
Coordinate geografiche dell'impianto (UTM ED 1950 o Gauss Boaga)	
X Y	

DATI TECNICI	
(da compilarsi per ogni cella in caso di impianti di telefonia mobile)	
Frequenza ²¹ (MHz)	
Multiplexing:	
<input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> SI (specificare)	
Altezza del centro elettrico del sistema radiante (specificare il punto di riferimento) ²²m	

²¹ Da compilarsi per ogni frequenza nel caso di impianti multifrequenza

²² Si intende dal basamento nel caso di installazione posta su edificio

Potenza massima ²³ al connettore d'antenna W
Potenza massima erogata dai trasmettitori..... W
Marca antenna
Modello antenna
Guadagno sistema radiante dB_i
Direzione di massimo irraggiamento del sistema radiante riferito al nord geografico gradi
Inclinazione sul piano orizzontale della direzione di massimo irraggiamento gradi
Tilt meccanico gradi
Tilt elettrico gradi
Tilt totale gradi
Polarizzazione
Numero massimo di portanti ²⁴
Altre caratteristiche o ulteriori specificazioni che si intende riportare o indicazione delle eventuali modifiche all'impianto
.....
.....
.....

Luogo e data

Firma

²³ Nel caso di trasmissione di segnali modulati in ampiezza (es. trasmettitori radiofonici o trasmettitori TV analogici), aggiungere una relazione sintetica descrivente le caratteristiche del segnale utilizzato e la procedura in base alla quale è stata calcolata la potenza media.

²⁴ Da omettere nel caso di impianti radiotelevisivi

SCHEMA B

DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE DI ANTENNA

I dati relativi ai diagrammi di irradiazione di antenna dovranno essere forniti in formato ASCII su supporto informatico. Esso dovrà contenere due files: *orizzontale.txt* e *verticale.txt* riportanti rispettivamente i dati relativi ai digrammi di irradiazione orizzontale e verticale.

I file dovranno contenere le seguenti righe di testo:

- riga contenente il nome dell'antenna
- riga contenente la frequenza, il guadagno, il tilt, in cui ognuno dei predetti dati deve essere preceduto da un testo identificativo e deve essere separato dal successivo per mezzo del carattere “;”
- righe contenenti l'attenuazione in dBi da 0° a 360° a passi di 1°

Esempio di file orizzontale.txt (la struttura per verticale.txt è identica)

Antenna marca modello

Frequenza 900 MHz; Guardagno 16 dBd; tilt 10°;.....

```
0 0.00
1 0.09
2 0.10
3 0.14
4 .....
..
..
```

```
360 0.50.
```

Luzzi, 23 Maggio 2008

Il Redattore

Prof. Dr. Luigi Maxmilian Caligiuri